SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 21 dicembre 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi relativi agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma. (Ordinanza n. 3911).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del 9 luglio 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della Regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma;

Ravvisata la necessità di provvedere alla realizzazione di interventi urgenti per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi sopra citati nonché per ripristinare lo stato dei luoghi mediante gli indifferibili interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le richieste del 15 ottobre e 11 novembre 2010 del Presidente della Regione Emilia-Romagna;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Emilia Romagna è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato, previa individuazione delle province e dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.

2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, in particolare, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

a) alla quantificazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

b) alla quantificazione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;

c) alla quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per i danni alle abitazioni principali distrutti in tutto o in parte di cui alla lettera *a)*;

d) alla predisposizione, sentiti i comuni e le province interessati, ove competenti, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, anche per piani stralcio e sulla base di risorse finanziarie già disponibili al tal fine, ovvero che si renderanno eventualmente disponibili anche a titolo di cofinanziamento, presso le Amministrazioni interessate, del piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, comprensivo della quantificazione dei relativi oneri. Tale piano, in accordo con la pianificazione esistente, anche a scala di bacino, sarà volto in particolare al ripristino della viabilità, delle infrastrutture, delle opere e dei servizi pubblici danneggiati, alla pulizia, alla bonifica ed alla manutenzione straordinaria degli alvei e delle opere di difesa idraulica dei corsi d'acqua interessati da eventi di piena, al ripristino della funzionalità delle opere marittime e di difesa della costa, alla bonifica ed alla stabilizzazione dei versanti interessati da eventi franosi, nonché alla realizzazione di ulteriori ed adeguate azioni ed opere di prevenzione e di mitigazione dei rischi ancora presenti o determinatisi a seguito degli eventi avversi di cui in premessa. Il piano può prevedere, secondo criteri e priorità stabiliti dal Commissario delegato, la copertura delle spese sostenute dalle Amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza;

e) a porre in essere ogni azione utile affinché i comuni esposti ad alto rischio idrogeologico ed idraulico provvedano, entro il termine di cessazione dello stato di emergenza, alla predisposizione della dovuta pianificazione d'emergenza ed al recepimento ed adozione dei vincoli di cui ai Piani di bacino stralcio redatti ed adottati ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nella propria pianificazione e regolazione urbanistica.

4. I contributi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* sono concessi, per il tramite dei Comuni interessati, secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati dal Commissario delegato con propri provvedimenti, in analogia con le misure disposte per le medesime finalità in conseguenza di precedenti eventi calamitosi che hanno interessato il territorio regionale.

5. I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza potranno costituire anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste. I medesimi contributi, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di mancato guadagno, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza tra quanto percepito a titolo di indennizzo assicurativo ed il contributo previsto.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori, di cui all'articolo 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'articolo 3.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

4. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzata, ove necessario, la deroga alle normative indicate all'art. 6, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 33, 34, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-*bis*;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253 e 255, comma 1;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga;

Art. 4.

1. Ai dirigenti e al personale con incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità, appartenente alla regione, alle province e ai comuni a cui sono stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con il superamento dell'emergenza, viene corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 50% della medesima.

2. Il personale direttamente impiegato nelle attività volte al superamento dell'emergenza può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza rispetto alle ordinarie autorizzazioni, entro il limite di 20 ore al mese.

3. Il Commissario delegato provvede con propri provvedimenti alla determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi 1 e 2, stabilendone limiti e procedure con oneri a carico dell'articolo 5.

Art. 5.

Al fine di consentire l'avvio delle attività e l'attuazione degli interventi urgenti prioritari, al del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato è assegnata la somma di euro 1.500.000,00 a valere sul Fondo della Protezione Civile.

Ad integrazione delle risorse di cui al precedente comma 1, il Presidente della Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia Regionale di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna sono autorizzate, per quanto di competenza ed a titolo di anticipazione, su disposizione del Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario delegato, a trasferire in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile, sulla contabilità speciale di cui al comma 4 del presente articolo, le somme derivanti da talune specifiche economie realizzatesi nell'ambito dei diversi piani degli interventi relativi ai seguenti eventi calamitosi verificatisi sul territorio della Regione Emilia-Romagna:

eventi alluvionali dell'autunno 2000 – ordinanza n. 3090/2000 e successive modificazioni;

eventi alluvionali dell'autunno 2002 – ordinanza n. 3258/2002 e successive modificazioni;

eventi meteomarini del maggio 2005 - ordinanze n. 3464/2005 e n. 3477/2005 e successive modificazioni;

eventi meterologici del novembre 2005 - ordinanze n. 3559/2006 e n. 3534/2006 e successive modificazioni;

interventi urgenti nei Comuni di Frassinoro e Montefiorino - ordinanze n. 3510/2006 e n. 3534/2006 e successive;

eventi atmosferici dei mesi di novembre e dicembre 2008 - ordinanza n. 3734/2009 e successive modificazioni;

scoppio verificatosi nel Comune di Monterenzio - ordinanza n. 3716/2008 e successive modificazioni;

interventi residui relativi ad eventi verificatisi sul territorio regionale per la cui attuazione è stata autorizzato il trasferimento delle somme necessarie dalle contabilità speciali precedentemente istituite al bilancio regionale - O.P.C.M. n. 3688/2008.

A tal fine il Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario delegato provvede con propri decreti, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla quantificazione degli importi complessivi delle economie accertate ed in corso di accertamento sui diversi piani, iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale ovvero nelle relative contabilità speciali all'uopo istituite. I dirigenti competenti della Regione e dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile provvederanno, successivamente, al versamento anche in più rate delle somme di cui trattasi a favore della contabilità speciale istituita ai sensi del comma 5 del presente articolo.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento.

Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente Ordinanza è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale in favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A15242

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2010.

Revoca della concessione n. 168/T1/08/R dell'8 aprile 2008, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo in Ferentino, nei confronti della «Figli delle Stelle Tre srl.»

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO II - BINGO
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 – serie generale – del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 2007/12428/giochi/UD del 6 aprile 2007, in materia di atti relativi alla gestione delle convenzioni di concessione, compresi gli atti di revoca e di decadenza;

Visti il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la convenzione di concessione n. 168/T1/08/R stipulata in data 8 aprile 2008 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Figli delle Stelle Tre srl per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Ferentino (Frosinone), via Casilina Sud, Km. 78,700;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 che prevede che il concessionario del gioco del bingo presti «all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fideiussione bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a € 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi»;

Visto l'atto di fidejussione n. 11552/AV/bli dell'importo di € 516.456,89 rilasciato dalla Banca Popolare di Garanzia S.c.p.A. in data 3 aprile 2008 a garanzia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 dell'adempimento degli obblighi convenzionali assunti dalla «Figli delle Stelle Tre srl»;

Visto che la suddetta fideiussione è diventata inidonea a garantire gli obblighi assunti in quanto il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, ha disposto con decreto 16 dicembre 2009 la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nei confronti del suindicato istituto bancario, già in amministrazione straordinaria, nonché la sottoposizione della stessa banca a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del Testo unico bancario;

Visto che la esistenza di una valida ed idonea cauzione costituisce elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale;

Visto che con lettera raccomandata a/r prot. n. 2010/6098/giochi/BNG del 18 febbraio 2010 è stato richiesto alla Figli delle Stelle Tre srl, per i suindicati motivi, di provvedere a prestare valida ed idonea cauzione pari ad € 516.456,89 ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 ed è stato contestualmente comunicato che, nel caso non avesse provveduto entro trenta giorni, sarebbe stato avviato il procedimento di revoca della concessione essendo venuto a mancare un elemento essenziale alla prosecuzione del rapporto convenzionale;

Visto il provvedimento prot. n. 2010/18018/giochi/BNG del 24 maggio 2010, con il quale, per i motivi indicati nel provvedimento stesso – il cui contenuto si intende interamente richiamato nel presente decreto - in ordine al mancato possesso da parte della società Figli delle Stelle Tre srl dei requisiti soggettivi stabiliti per il rilascio delle concessioni della specie, è stata sospesa la convenzione di concessione n. 168/T1/08/R stipulata in data 8 aprile 2008, ed è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca della convenzione di concessione in parola ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il ricorso presentato dalla Figli delle Stelle Tre srl al Tar Lazio avverso il suddetto provvedimento, nonché l'ordinanza cautelare n. 926/2010 del 9 giugno 2010 emanata dal TAR Lazio, sez. II, che dispone incombenti istruttori a carico della Prefettura di Frosinone e, nelle more, sospende gli effetti del provvedimento di chiusura della sala bingo in titolarità della Figli delle Stelle Tre srl;

Vista la successiva ordinanza n. 3442/2010 del 28 luglio 2008 emanata dal TAR Lazio, sez. II –-*bis*, che alla luce di chiarimenti resi dalla suindicata Prefettura ha rigettato l'istanza cautelare per assenza di *fumus* ;

Visto il ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dalla Figli delle Stelle Tre srl avverso la suindicata ordinanza del Tar Lazio n. 3442/2010 del 28 luglio 2008, nonché l'ordinanza n. 4964/2010 con la quale il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello;

Visto, peraltro, che con lettera raccomandata prot. 2010/23034/giochi/BNG del 2 luglio 2010, è stato comunicato alla Figli delle Stelle Tre srl, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90, l'avvio del procedimento di revoca della convenzione di concessione n. 168/T1/08/R del 08/04/2008, per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Ferentino (Frosinone), via Casilina Sud, Km. 78,700, a causa della mancata sostituzione della polizza fidejussoria, già richiesta con lettera raccomandata a/r prot. n. 2010/6098/giochi/BNG del 18 febbraio 2010, e dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Visto che con lettera raccomandata del 19 ottobre 2010, prot. n. 2010/37993/giochi/BNG, è stato comunicato alla Figli delle Stelle Tre srl l'imminente l'emanazione del provvedimento di revoca della convenzione di concessione n. 168/T1/08/R, a conclusione del procedimento avviato con provvedimento del 2 luglio 2010;

Ritenuto, pertanto, necessario concludere i procedimenti di revoca della concessione n. 168/T1/08/R stipulata in data 8 aprile 2008, avviati con i provvedimenti prot. n. 2010/18018/giochi/BNG del 24 maggio 2010 e n. 2010/23034/giochi/BNG del 2 luglio 2010;

Considerato che il concessionario nell'anno 2009 ha incassato complessivamente € 7.771.500,00 pari ad un incasso medio mensile di € 647.625,00, corrispondente ad un prelievo erariale ed un compenso per il controllore centralizzato del gioco (23,8 % dal 1° gennaio 2011) pari ad € 154.134,75, per cui il danno erariale complessivo derivante dal mancato adempimento degli obblighi convenzionali assunti dal concessionario fino alla data di scadenza della concessione (4 aprile 2014) risulta pari ad € 6.011.255,25 (€ 154.134,75 x 39 mesi);

Visti tutti gli atti istruttori

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 13, comma 1, della convenzione di concessione, per i motivi esposti in premessa e specificamente indicati nei provvedimenti succitati, è revocata, nei confronti della Figli delle Stelle Tre srl la convenzione di concessione n. 168/T1/08/R, stipulata in data 8 aprile 2008, per la gestione del gioco del bingo nella sita in Ferentino (FR), via Casilina Sud, Km. 78,700.

Per i motivi indicati in premessa, si rende escutibile l'intero importo della cauzione prestata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, con atto di fideiussione n. 11552/AV/bli dell'importo di € 516.456,89 rilasciato dalla Banca Popolare di Garanzia S.c.p.A. in data 03/04/2008.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Roma, 15 dicembre 2010

Il dirigente: POSO

10A15241

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 dicembre 2010.

Ripartizione del contributo complessivo di 200 milioni di euro tra i Comuni ex art. 14, comma 13, del decreto legge n. 78/2010, per l'anno 2010.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 13 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede che per l'anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che il citato comma 13 prevede che i criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno e che i contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno;

Vista la delibera della Conferenza Stato-città ed autonomia locali adottata nella seduta del 6 ottobre 2010, con la quale è stata acquisita la prevista intesa sui criteri di ripartizione dei contributi già condivisi dal tavolo tecnico costituito presso la predetta Conferenza;

Considerato che i dati disponibili più aggiornati sul rispetto del patto di stabilità interno sono quelli relativi all'anno 2009;

Considerato che i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano non possono partecipare al riparto in quanto in tali territori vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei contributi agli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

1. La ripartizione del contributo complessivo di 200 milioni di euro di cui in premessa, prevista solo per l'anno 2010, è determinata in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascun comune e applicando, in relazione agli adempimenti del patto di stabilità interno, le riduzioni di cui ai commi 2 e 3 e la maggiorazione di cui al comma 4.

2. Ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2009, la quota parte dell'importo dei 200 milioni di euro, determinata in proporzione alla popolazione residente, viene ridotta del 50 per cento.

3. Ai comuni che non erano soggetti al rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2009 per la dimensione demografica, o anche per specifiche disposizioni di legge, la quota parte dell'importo dei 200 milioni di euro, determinata in proporzione alla popolazione residente viene ridotta del 30 per cento.

4. Ai comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2009, la quota parte dell'importo dei 200 milioni di euro, determinata in proporzione alla popolazione residente, è incrementata dell'importo, dato dall'applicazione ai comuni delle riduzioni di cui ai commi 2 e 3, che è ripartito in misura proporzionale alla popolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2010

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A15245

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «Centro Studi Creapolis», in Agrigento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *G.U.* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *G.U.* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze del 7 giugno 2010 prot. m. dg DAG 15 giugno 2010 n. 85289.E e 8 ottobre 2010 prot. m. dg DAG 13 ottobre 2010 n. 130981.E, con le quali il dott. Lo Bue Salvatore, nato a Agrigento il 13 febbraio 1952, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Centro Studi Creapolis», con sede legale in Agrigento, Via Minerva, 21- C.F. e P. IVA 01968360840, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell' associazione tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'associazione «Centro Studi Creapolis» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Agrigento via dei Giovani n. 18/D;

che i tre formatori nelle persone di:

dott. Amoroso Ilaria, nata ad Agrigento il 20 novembre 1974,

avv. Iacono Francesco, nato a S Angelo Muxaro (AG) il 4 dicembre 1955,

avv. Raeli Sebastiano, nato a Palermo il 15 giugno 1959,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi, di formazione di cui agli articoli, 4 comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 222/2004.

Dispone

l'accreditamento dell'associazione «Centro Studi Creapolis», con sede legale in Agrigento, Via Minerva, 21 - C.F. e P. IVA 01968360840, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 28 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14539

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società a responsabilità limitata «Mediamo S.r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *G.U.* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *G.U.* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 4 agosto 2010 proc. m. dg DAG 10 agosto 2010 n. 107583.E e 27 ottobre 2010 con le quali il dott. PELOSI Alberto, nato a Milano il 10 marzo 1972, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Mediamo S.r.l.», con sede legale in Milano, via Manzoni, 16 – P. IVA 07111710963, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati , a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Mediamo S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Milano, via Manzoni, 16;

che i formatori nelle persone di:

prof. Benatti Francesco, nato a Reggiolo (RE) il 14 agosto 1934,

prof. Carnevali Ugo Giuseppe, nato a Milano il 18 gennaio 1941,

prof. Pelosi Angelo Carlo, nato a Milano il 5 luglio 1938,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli, 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 222/2004.

Dispone

l'accreditamento della società a responsabilità limitata «Mediamo S.r.l.», con sede legale in Milano, via Manzoni, 16 - P. IVA 07111710963, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 28 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14540

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 settembre 2010.

Recepimento della direttiva 2010/20/UE della Commissione del 9 marzo 2010 di modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolilfluanide con revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 11, paragrafo 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Vista la direttiva 2006/6/CE della Commissione del 17 gennaio 2006, che ha iscritto la sostanza attiva tolilfluanide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della Commissione del 15 luglio 1991;

Visto il decreto del Ministro della salute del 8 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2006, che ha recepito la direttiva della Commissione 2006/6/CE del 17 gennaio 2006 con l'iscrizione della sostanza attiva tolilfluanide, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che il 23 febbraio 2007, la Bayer Cropscience, titolare di registrazione del prodotto fitosanitario EUPAREN MULTI a base della sostanza attiva tolilfluanide, ha informato la Commissione e tutti gli Stati membri, così come prevedono gli obblighi normativi previsti dall'art. 7 e dall'art. 11 della direttiva 91/414/CEE, che tale sostanza attiva può avere effetti potenzialmente pericolosi per la salute umana, gli animali e l'ambiente;

Considerato che da dette informazioni risulta che la sostanza attiva tolilfluanide, in seguito al processo di degradazione nel suolo si trasforma in N,N,-dimethylsulfamid che a sua volta, in seguito al processo di potabilizzazione delle acque superficiali e di falda con l'ozono, si trasforma in N-dimetil–N-nitrosammina (NDMA) che presenta potenziali caratteristiche genotossiche e cangerogene;

Visto il decreto dirigenziale 28 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2007, che ha disposto la sospensione in via cautelativa dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva;

Considerato che l'art. 11, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE della Commissione del 15 luglio 1991 prevede che in caso di potenziale rischio per la salute umana, gli animali e l'ambiente possa essere adottata una decisione a livello comunitario che limiti o proibisca la vendita di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva potenzialmente pericolosa;

Vista la decisione 2007/322/CE della Commissione del 4 maggio 2007 che stabilisce le misure di protezione da adottare nei confronti dei prodotti fitosanitari contenti tolilfluanide al fine di evitare una contaminazione dell'acqua potabile;

Vista la domanda di revoca su rinuncia del prodotto fitosanitario EUPAREN MULTI, unico prodotto fitosanitario a base di tolilfluanide registrato in Italia, presentata in data 19 aprile 2008 dall'impresa titolare dell'autorizzazione, che al momento della domanda risultava sospesa per effetto del decreto dirigenziale 28 febbraio 2007;

Visto il decreto dirigenziale 4 giugno 2008 di revoca del prodotto fitosanitario EUPAREN MULTI;

Considerato che, pertanto, in Italia non risultano attualmente autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolilfluanide;

Vista la direttiva 2010/20/UE della Commissione del 9 marzo 2010 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolilfluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/20/UE della Commissione del 9 marzo 2010 cancellando la sostanza attiva tolilfluanide dall'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 la riga 122, relativa alla sostanza attiva tolilfluanide, è eliminata;

2. A far data dal presente decreto non sono rilasciate autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 173.

10A14797

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chirila Mihaela Diana Zetu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Chirila Mihaela Diana, nata a Botosani (Romania) chiede il riconoscimento del titolo professionale di licenta in asistenta medicala generala in domeniul sanatate conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi in data settembre 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Zetu;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 12 luglio 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata è in possesso di tutte le conoscenze professionali previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica come infermiere professionale è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. della suddetta normativa»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistenta Medicala Generala» conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi in data settembre 2008, dalla sig.ra Zetu Mihaela Diana, nata a Botosani il 28 settembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Zetu Mihaela Diana coniugata Chirila è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14798

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 novembre 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e recante norme in materia di sicurezza sociale;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, contenente norme per la attuazione del predetto ordinamento;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il comma 1 dell'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e contiene modifiche nella materia relativa alla composizione dei comitati presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.;

Visto il decreto n. 11 del 19 ottobre 2006 - e successive modificazioni - di ricostituzione del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Torino;

Preso atto che tale organismo si è insediato in data 29 novembre 2006;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del Comitato provinciale presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Torino;

Tenuti presenti i criteri indicati nello stesso art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e la composizione stabilita dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 10 del decreto-legge n. 78/2010, così come precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Segretariato generale, lettera n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010, il comitato deve essere costituito da:

n. 7 rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei quali uno in appresentanza dei dirigenti d'azienda;

n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro;

n. 2 rappresentanti dei lavoratori autonomi;

il dirigente della direzione provinciale del lavoro;

il dirigente della ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della direzione provinciale dell'INPS;

Ritenuto che per l'attribuzione dei posti si deve effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate, alla stregua dei criteri finora seguiti dall'amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (CNEL), e comunque appresso riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Considerato che, a tal fine, sono stati richiesti i dati relativi alla propria rappresentatività alle seguenti associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali:

a) per i lavoratori dipendenti: CGIL - CISL - UIL - UGL - CISAL - RDB CUB - Confsal - Unionquadri - Confed. Unit. Quadri;

b) per i dirigenti d'azienda: CIDA - Manageritalia Torino;

c) per i datori di lavoro: Unione Industriale - API - Confagricoltura,

per i lavoratori autonomi:

d) per la categoria degli artigiani: CNA - Confartigianato - C.A.S.A.;

e) per la categoria del commercio: Confesercenti - ASCOM - EPAT;

f) per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: CIA - Coldiretti;

Visti i dati concernenti la propria rappresentatività forniti dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali sopra indicate;

Esaminata la documentazione esistente agli atti della DPL di Torino in ordine alla sottoscrizione di contratti di lavoro e alle trattative delle controversie di lavoro (individuali, plurime e collettive);

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri, sono state individuate come maggiormente rappresentative: *a)* per i lavoratori dipendenti la C.G.I.L., la C.I.S.L. la U.I.L. e la UGL; *b)* per i dirigenti d'azienda la Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda - Delegazione di Torino ; *c)* per i datori di lavoro l'Unione Industriale, la Confagricoltura - Unione Provinciale Agricoltori; *d)* per i lavoratori autonomi la Confederazione Nazionale dell'Artigianato «CNA» e l'Associazione Commercianti «ASCOM»;

Ritenuto pertanto, che l'assegnazione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, così come sostituito dall'art. 44, primo comma della legge 9 marzo 1989, n. 88, debba essere così ripartita:

a) per i lavoratori dipendenti: n. 2 rappresentanti di CGIL, 2 rappresentanti CISL, 1 rappresentante UIL, 1 rappresentante della UGL e n. 1 rappresentante dei Dirigenti d'azienda;

b) per i datori di lavoro: n. 1 rappresentante dell'Unione Industriale e n. 1 rappresentante della Confagricoltura - Unione Provinciale Agricoltori;

c) per i lavoratori autonomi: n. 1 rappresentante degli artigiani e n. 1 rappresentante degli esercenti attività commerciali;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali sopra individuate;

Visti i punti 4), 5) e 6), comma 1 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 639 del 1970, così come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88:

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

È ricostituito in Torino, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S., il Comitato provinciale, di cui all'art. 34, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, così come sostituito dall'art. 44, comma 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che risulta composto come segue:

1) in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

sig. Maio Giuseppe su designazione di CGIL;

sig. Garimoldi Giovanni su designazione di CGIL;
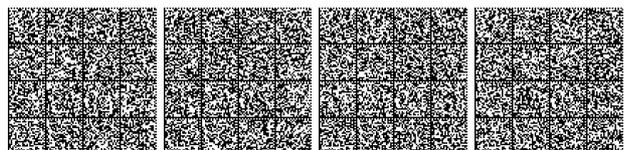
sig. Scavone Antonio Francesco su designazione di CISL;

sig. Gheddo Mario su designazione di CISL;

sig. Lauriola Paolo su designazione di UIL;

sig. Romano Calogero su designazione di UGL;

dott. Prato Pier Giorgio su designazione di CIDA;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro:

dott. Emprin Gilardini Giuliano su designazione della Unione Industriale;

dott. Brugneri Manlio su designazione della Confagricoltura - Unione Agricoltori;

3) in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

dott.ssa Brunetto Angela Maria su designazione della C.N.A.;

sig. Mattiolo Gino su designazione della AS.COM.;

4) il direttore della direzione provinciale del lavoro di Torino o un suo delegato con qualifica non inferiore a dirigente;

5) il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Torino o un suo delegato, con qualifica non inferiore a dirigente;

6) il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Torino o in sua sostituzione, il vice direttore della medesima sede.

È costituita, altresì, la speciale commissione del Comitato provinciale, composta dai membri di cui ai n. 1-2-4-5-6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 per la trattazione dei ricorsi di cui all'art. 46 - primo comma ad eccezione di quelli indicati alle lettere *b)* ed *e)*.

Il presente decreto avrà la durata di anni 4 decorrente dalla data di insediamento e sarà messo in esecuzione dalla sede provinciale dell'INPS di Torino.

Torino, 18 novembre 2010

Il direttore provinciale: GRIPPA

10A14580

DECRETO 22 novembre 2010.

Nomina di un componente supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il decreto direttoriale n. 3/2004;

Visto il decreto direttoriale n. 677 del 7 dicembre 1994 con cui è stata costituita la commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia;

Vista la lettera della UILA-UIL prot. usm/71/10 del 15 novembre 2010, con la quale si designa la sig.ra Kaur Satinder nata a Ludhiani il 16 giugno 1969 quale componente supplente in sostituzione del sig. Comincini Claudio nella commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Decreta:

La sig.ra Kaur Satinder è nominata membro supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli, quale rappresentante della UILA-UIL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 22 novembre 2010

Il direttore, ad interim: VETTORI

10A14582

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 novembre 2010.

Variazione di denominazione di varietà foraggiera iscritte al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale n. 2001 del 07/04/2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Italiana n. 96 del 23/04/2008, con il quale sono state iscritte, nel relativo registro, le varietà di erba medica denominate «RD 02» e «RD 71»;

Viste le note n. 30550 e n. 30553 del 29/12/2009, con le quali la ditta Euroagro s.r.l. in qualità di rappresentante del costitutore ha chiesto la modifica delle denominazioni, rispettivamente, da «RD 02» a «Blue Ace» e da «RD 71» a «Musa»;

Considerato che le denominazioni proposte sono state oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 3/2010;

Considerato che il controllo effettuato sulle nuove denominazioni proposte ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopramenzionate;

Decreta:

Articolo unico

Le denominazioni delle varietà di erba medica «RD 02» e «RD 71», iscritte con decreto ministeriale n. 2001 del 07/04/2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 96 del 23/04/2008, sono modificate come indicato nella tabella sotto riportata:

Codice SIAN	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
11109	Erba medica	RD 02	Blue Ace
11107	erba medica	RD 71	Musa

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2010

Il direttore generale: BLASI

Avvertenza: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A14578

DECRETO 23 novembre 2010.

Applicabilità del piano di controllo e del prospetto tariffario per la DOCG «Colli Bolognesi Classico Pignoletto».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto di riconoscimento la denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» ed approva il relativo disciplinare di produzione;

Visto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 novembre 2010 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16349 del 21 luglio 2009 relativo al conferimento a "Valoritalia società per la certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» ed approvava il relativo piano dei controlli e prospetto tariffario;

Considerata, tuttavia, la necessità di stabilire una disciplina transitoria che possa garantire, senza soluzione di continuità, un sistema di controllo per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Considerato anche che, nell'ambito della rinnovata procedura di autorizzazione, risulta propedeutico al conferimento dell'autorizzazione alle strutture di controllo il parere del gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il quale, ad oggi, non risulta costituito;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative;

Vista la nota prot. PG.2010.0288915 del 19.11.2010 con la quale la Regione Emilia Romagna ha confermato il parere positivo circa il mantenimento del piano dei controlli approvato secondo lo schema di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e dell'emanazione del successivo decreto dirigenziali di conferimento dell'incarico alle strutture di controllo per lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, per la denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» la struttura di controllo autorizzata si avvale del piano dei controlli e del prospetto tariffario precedentemente approvati con decreto dirigenziale prot. 16349 del 21 luglio 2009, per lo svolgimento delle attività di certificazione e controllo svolte nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di certificazione e controllo delle filiere vitivinicole, le modifiche apportate al disciplinare di produzione si intendono acquisite nel relativo piano di controllo approvato.

Art. 2.

Per assicurare le finalità di cui all'art. 1, nonché per garantire la corretta rivendicazione delle produzioni per la campagna vitivinicola in corso, si intendono applicabili le disposizioni, gli obblighi e le responsabilità previste dal decreto dirigenziale prot. 16349 del 21 luglio 2009.

Per la richiesta del fabbisogno di fascette sostitutive dei contrassegni di Stato sarà rispettata la procedura prevista dal decreto ministeriale 8 febbraio 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A14579

DECRETO 25 novembre 2010.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Taleggio DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Taleggio».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
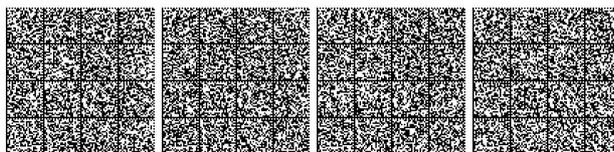
Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n.7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 525;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Taleggio»;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 2004 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio Taleggio DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Taleggio»;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 283 del 5 dicembre 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Taleggio DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Taleggio»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo privato CertiProDop S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Taleggio»;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Taleggio DOP ha modificato il proprio statuto nell'assemblea straordinaria dei soci del 29 maggio 2008, la cui variazione è stata approvata dal Ministero con comunicazione prot. n. 917 del 18 marzo 2008;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Taleggio DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 per la DOP «Taleggio»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 22 novembre 2004 e già confermato con decreto 22 novembre 2007, al Consorzio per la tutela del formaggio Taleggio DOP con sede in Bergamo, Largo Belotti, 16, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Taleggio».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 22 novembre 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

10A14796

DECRETO 1° dicembre 2010.

Proroga al 31 dicembre 2012 della validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali del personale dei ruoli dei dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 159 del 10 luglio 1987 ed i successivi decreti modificati del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 1994, del 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 1996, del 1º agosto 2006, púbblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2006 e del 14 aprile 2008, pubblicato nella. *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 2008, del 5 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 dell'11 maggio 2009 concernenti le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 - n. 181 concernente le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri art. 1, comma 1, punto 9), in base al quale il Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Preso atto che presso il Poligrafico dello Stato residuano circa diecimila tessere recanti la vecchia intestazione del Ministero;

Ritenuto opportuno continuare ad utilizzare le tessere rimanenti e non procedere a nuova stampa delle stesse, con la odierna denominazione del Ministero il cui costo di riproduzione è troppo gravoso ed altresì antieconomico anche alla luce della concretizzata riduzione dei fondi di bilancio;

Ritenuto necessario, pertanto, confermare la validità delle tessere in uso, prorogandone la scadenza al 31 dicembre 2012;

Decreta:

Per i motivi nelle premesse specificati, la validità derle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali attualmente in uso agli appartenenti ai ruoli dei dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato è prorogata al 31 dicembre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2010

Il Ministro: GALAN

10A15200

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 ottobre 2010.

Revoca e sostituzione del commissario liquidatore della «Ortofrutticola La Florida Puglia a r.l.», in Andria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2003 con il quale la Cooperativa Edilizia «Ortofrutticola La Florida Puglia a r.l.», con sede in Andria (Bari) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. e il dott. Massimo Pasquale Epifani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il dott. Massimo Pasquale Epifani non ha ottemperato a quanto richiesto con diffida del 6 novembre 2009 e del 31 marzo 2010;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Massimo Pasquale Epifani è revocato l'incarico di commissario liquidatore della società Cooperativa Edilizia «Ortofrutticola La Florida Puglia a r.l.», con sede in Andria (Bari), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. con precedente decreto ministeriale 17 novembre 2003.

Art. 2.

Il dott. Donato Sciannameo, nato a Carbonara (Bari), il 7 giugno 1967 e residente in Bari, corso A. De Gasperi, 419 è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa in argomento, in sostituzione del dott. Massimo Pasquale Epifani, revocato.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14939
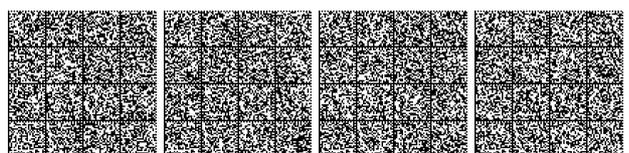
DECRETO 15 ottobre 2010.

Revoca e sostituzione del commissario liquidatore della «Arcobaleno», in Larino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2000 con il quale la Cooperativa edilizia «Arcobaleno», con sede in Larino (Campobasso) è stata sciolta ai sensi degli articoli 2544 c.c. e 18, legge 59/92 e la dott.ssa Laura Maselli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2001 con il quale il dott. Nicola Ermini è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione della dott.ssa Laura Maselli, rinunciataria;

Considerato che il dott. Nicola Ermini non ha ottemperato a quanto richiesto con diffida del 5 gennaio 2010 e del 31 marzo 2010;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Nicola Ermini è revocato l'incarico di commissario liquidatore della società Cooperativa Edilizia «Arcobaleno», con sede in Larino (Campobasso), già sciolta ai sensi degli articoli 2544 c.c. e 18, legge 59/92 con precedente decreto ministeriale 14 dicembre 2000.

Art. 2.

Il dott. Andrea Cacciavillani, nato ad Agnone (Isernia) il 30 giugno 1970 e residente in Agnone (Isernia), via Leopardi, 9/A è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in argomento, in sostituzione del dott. Nicola Ermini, revocato.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14940

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Primavera - Società Cooperativa a r.l.», in Rosarno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione datata 30 dicembre 2008, effettuata dal revisore incaricato dalla Lega nazionale cooperative e mutue e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Primavera - Società cooperativa a r.l.», con sede in Rosarno (Reggio Calabria), costituita in data 24 aprile 1987, con atto a rogito del notaio dott. Tullio Lanzo di Rosarno (Reggio Calabria), n. REA RC-108591, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Carmelo Verdiglione, nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 1° dicembre 1965, con studio in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), via delle Rimembranze n. 38, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14941

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Global Ecoservice Società Cooperativa», in Taurianova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione datata 30 dicembre 2008, effettuata dal revisore incaricato dalla Lega nazionale cooperative e mutue e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Coomperativa «Global Ecoservice Società CooperativA», con sede in Taurianova (Reggio Calabria), costituita in data 16 maggio 2002, con atto a rogito del notaio dott.ssa Pierangela Pitrone di Taurianova (Reggio Calabria), n. REA RC-152263, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Carmelo Verdiglione, nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 1° dicembre 1965, con studio in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), Via delle Rimembranze n. 38, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14942

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Co.Ge.S.T. Società Cooperativa», in Montemurro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione - sez. Accertamento del 5 agosto 2009, effettuato dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «CO.GE.S.T. Società Cooperativa» con sede in Montemurro (Potenza), costituita in data 3 giugno 1989, con atto a rogito del notaio dott. De Bellis di Potenza, n. REA PZ-75247 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile e l'avv. Pierluigi Diso, nato a Matera il 19 luglio 1970 e residente a Matera in via Don Luigi Sturzo, 10/bis, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma,15 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14943
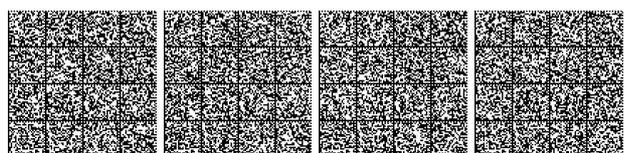
DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Cooperativa di Consumo - Società Cooperativa a r.l.», in Lanzo Torinese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria - sez. Accertamento del 13 febbraio 2009, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) e relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Cooperativa di consumo - Società cooperativa a r.l.» con sede in Lanzo Torinese (Torino), costituita in data 14 ottobre 1916, n. REA TO-53506 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile e il dott. Alberto Crotti, nato a Domodossola (Verbania) il 20 agosto 1945 con studio in Domodossola (Verbania), Piazza Caduti II Risorgimento 9/c, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14944

DECRETO 3 dicembre 2010.

Integrazioni e modifiche al decreto 12 aprile 2010 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'articolo 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 12 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2010, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2010 (di seguito: decreto direttoriale 12 aprile 2010);

Viste le istanze della società Inter.E.M. S.r.l. intese ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive dei prodotti esplodenti denominati Exem 55, Exem 100 e Nitro D8, fabbricati dalla società EPC-France -Francia, di cui alla seguente tabella 1;

Visto che la società Inter.E.M. S.r.l ha trasmesso, per detti prodotti, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato francese Ineris per l'attribuzione del titolo CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di 150,00 euro effettuato dalla società Inter.E.M. S.r.l mediante conto corrente postale in data 16 novembre 2010, per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2010, dei prodotti esplodenti di cui alla seguente tabella 1;

Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 12 aprile 2010 e successive modifiche e integrazioni;
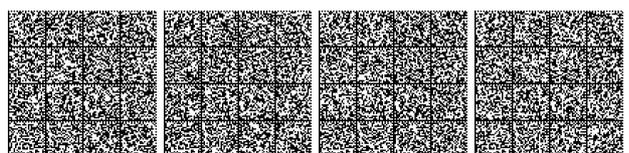
Decreta:

Art. 1.

Prodotti intestati alla INTER.E.M. S.r.l.

1. I prodotti di cui alla successiva tabella 1, fabbricati dalla società EPC-FRANCE - Francia (codice società: *EPC)* ed intestati alla società INTER.E.M. S.r.l (codice società: *IEM)*, sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, nelle sezioni e con i codici del Ministero dello sviluppo economico (MAP) indicati nella seguente tabella:

Tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/Rappresentante autorizzato
EXEM 55	1Ab 0278	EPC (import. IEM)
EXEM 100	1Ab 0279	EPC (import. IEM)
NITRO D8	1Ab 0280	EPC (import. IEM)

Disposizioni finali

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 3 dicembre 2010

Il direttore generale: TERLIZZESE

10A15198

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 dicembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale MEPACT (mifamurtide). (Determinazione/C 465/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità, medicinale MEPACT (mifamurtide) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 6 marzo 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/502/001 4 mg - polvere per sospensione per infusione - uso endovenoso -fiala (vetro) 1 fiala + filtro.

Titolare A.I.C.: IDM Pharma S.A.S

IL DIRETTORE GENERALE

Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante, norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari, di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)è, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata, nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta IDM Pharma S.A.S ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 27 luglio 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14 ottobre 2010;

Vista la deliberazione n. 27 del 21 ottobre 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale è attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale MEPACT (mifamurtide) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: 4 mg - polvere per sospensione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 1 fiala + filtro AIC n. 039549011/E (in base 10)15QY2M (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Mepact è indicato nei bambini, negli adolescenti e nei giovani adulti pere il trattamento dell'osteosarcoma non metastatico ad alto grado resecabile in seguito a resezione chirurgica macroscopicamente completa. Il medicinale viene utilizzato in associazione alla chemioterapia postoperatoria con più agenti. La sicurezza e l'efficacia sono state valutate in studi condotti su pazienti di età compresa tra 2 e 30 anni al momento della diagnosi iniziale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Mepact (mifamurtide) è classificata come segue:

Confezione:

4 mg - polvere per sospensione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 1 fiala + filtro;

A.I.C. n. 039549011/E (in base 10)15QY2M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 3301,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 5447,00.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio su prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Tetto di spesa Ex Factory: di 7,6 milioni di euro (corrispondente ad un numero di pazienti trattati pari a 50). All'eventuale superamento del tetto, riduzione del prezzo Ex Factory del 10%. Ulteriore aggiuntiva riduzione del 3,5% del prezzo ex factory al superamento della spesa di 10,7 milioni di Euro (70 pazienti).

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di followup e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria farmaci orfani, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Mepact (mifamurtide) è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette, reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003 e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 dicembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A15001

DETERMINAZIONE 9 dicembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale OZURDEX (desametasone). (Determinazione/C 466/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale OZURDEX (desametasone) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 27 luglio 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/10/638/001 700 microgrammi - impianto intravitreale in applicatore - uso intravitreale - busta (pellicola) 1 busta con sistema applicatore.

Titolare A.I.C.: Allergan Pharmaceuticals Ireland.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 27/28 ottobre 2010;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale OZURDEX (desametasone) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

700 microgrammi - impianto intravitreale in applicatore - uso intravitreale - busta (pellicola) 1 busta con sistema applicatore;

A.I.C. n. 040138012/E (in base 10) 168X8W (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: OZURDEX è indicato per il trattamento di pazienti con edema maculare secondario ad occlusione venosa retinica di branca (BRVO) o a occlusione venosa retinica centrale (CRVO).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale OZURDEX (desametasone) è classificata come segue:

Confezione:

700 microgrammi - impianto intravitreale in applicatore - uso intravitreale - busta (pellicola) 1 busta con sistema applicatore;

A.I.C. n. 040138012/E (in base 10) 168X8W (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OZURDEX (desametasone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
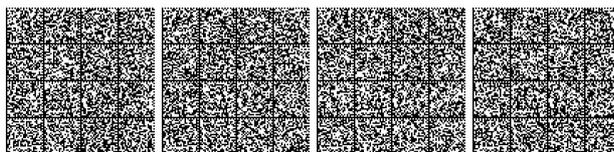
Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 dicembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A15002

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 28 luglio 2010, n. **9/2010**.

Indicazioni interpretative delle misure di riduzione degli assetti organizzativi e degli interventi di razionalizzazione previsti dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario Generale

Alla Corte dei Conti - Ufficio del Segretario Generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario Generale

A tutte le Agenzie

Agli Enti pubblici non economici ed agli enti di ricerca

Agli Enti pubblici (ex art. 70 del d.lgs. n. 165/01

e, p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze Gabinetto del Ministro - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Premessa

L'art. 2, commi 8-*bis* e seguenti, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, avente ad oggetto "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*", reca un nuovo intervento di **riduzione degli assetti organizzativi** riguardante alcune amministrazioni centrali, che si aggiunge a quello già prescritto dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ed è ad esso assimilabile per analogia delle misure e per coincidenza delle amministrazioni destinatarie, fatte salve le **deroghe** specifiche e le **esclusioni** che saranno evidenziate nel corso della presente circolare.
Il nuovo intervento di riorganizzazione previsto giunge all'esito di un percorso normativo articolato e complesso, che trova quale comune denominatore delle diverse disposizioni di legge interessate un duplice obiettivo:

- da un lato la volontà di realizzare un progetto di riordino di enti ed organismi pubblici;
- dall'altro il conseguimento di un miglioramento dell'indebitamento netto il cui ammontare è stato definito precisamente dalla legge.

Al fine di fornire un quadro di riferimento sistematico e coordinato delle disposizioni che riguardano la materia e che sono correlate alla misura contenuta nella legge 25/2010, si ritiene propedeutico un loro specifico richiamo e commento. La ricostruzione esegetica delle fonti interessate è, altresì, utile per definire la portata applicativa della norma di riduzione degli assetti organizzativi e per fornire indicazioni, criteri e modalità operative univoci e coerenti.
La presente circolare è stata condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze, come da nota del 20 luglio 2010, n. 17083.

Excursus normativo

Sono risalenti nel tempo le misure adottate dal legislatore per la riorganizzazione dell'apparato amministrativo attraverso una razionalizzazione degli enti pubblici volta ad eliminare inefficienze e costi superflui.
Senza andare troppo indietro, è sufficiente richiamare l'art. 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che interveniva a modificare l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, allo scopo di dare nuovamente attualità all'esigenza di un intervento di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche al fine di conseguire obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi.
Al fine di dare maggior vigore alla norma che ribadiva la necessità di una riorganizzazione degli enti pubblici per ridurre le duplicazioni e gli sprechi, il legislatore ha associato alla misura di riordino un obiettivo finanziario di risparmio precisamente quantificato, utile ai fini della manovra finanziaria e perciò da realizzare ineludibilmente.
Il successivo comma 483 dell'art. 1 della legge 296/2006, infatti, sanciva che dall'attuazione del comma 482 dovesse derivare un **miglioramento dell'indebitamento netto** non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a
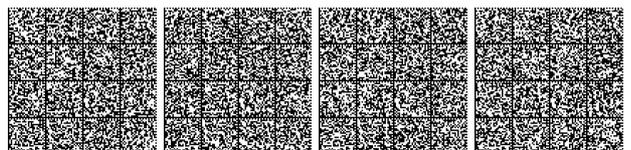
decorrere dall'anno 2009. La relativa clausola di salvaguardia veniva indicata dall'articolo 1, comma 621, della medesima legge. Sulla materia è poi intervenuta la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che all'articolo 2, comma 634, ha riproposto nuovamente la necessità, in relazione agli obiettivi di stabilità e crescita, di una riduzione della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, mediante riordino, trasformazione o soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto di alcuni princìpi e criteri direttivi espressamente elencati.
La legge finanziaria 2008 ha riaffermato l'obiettivo finanziario di miglioramento dell'indebitamento netto di cui al citato articolo 1, comma 483, della legge 296/2006, tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Successivamente il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto, con l'art. 26, la misura c.d. "*Taglia-enti*" che, per gli enti confermati, rinvia alle misure di riordino di cui al citato articolo 2, comma 634, della legge 244/2007 e su cui si dirà a seguire.
L'art. 17, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, fossero assegnati a ciascuna amministrazione vigilante obiettivi di risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 296/2006. Detta disposizione è stata abrogata dall'art. 2, comma 8-septies, del decreto legge 194/2009, convertito in legge 25/2010. Conseguentemente, sono stati soppressi nell'art. 17 anche alcuni dei commi successivi al terzo, connessi con i suddetti adempimenti, quale in particolare il comma 7, che prevedeva il blocco delle assunzioni fintanto che le amministrazioni non avessero dato conto del raggiungimento degli obiettivi di risparmio assegnati. Si chiarirà più avanti l'attuale disciplina relativa alle assunzioni per le amministrazioni interessate.
Ha trovato invece applicazione il comma 4, del citato articolo 17, del decreto legge 78/2009 che stabiliva, nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio, l'autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze di accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'**invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione**. Con decreto del 23 dicembre 2009, n. 95821 sono stati, infatti, adottati per l'anno 2009 i predetti tagli lineari che hanno interessato alcuni Ministeri per la parte riguardante i trasferimenti stanziati per enti pubblici da essi vigilati. La misura non ha interessato gli enti pubblici nazionali che non ricevono contribuiti direttamente a carico del bilancio dello Stato.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, detti tagli lineari sono stati **resi definitivi** dall'art. 2, comma 8-septies, del citato decreto legge 194/2009 convertito in legge 25/2010.
Si rammenta che, della parte dell'art. 17 del decreto legge 78/2009, dedicata al riordino degli enti pubblici, rimangono, altresì, vigenti il comma 6 ed il secondo periodo del comma 8.

Il comma 6 integra i principi ed i criteri direttivi di riordino degli enti, come previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge 244/2007, introducendo i seguenti nuovi criteri di riorganizzazione:
- riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;
- riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.

Rimane altresì vigente il secondo periodo del comma 8 dell'art. 17 del d.l. 78/2009 secondo cui le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati.

Per tali enti, a seguito dell'attuazione dell'art. 2, comma 8bis, della legge 25/2010, gli eventuali risparmi conseguiti sono accantonati nei rispettivi bilanci e resi indisponibili ai sensi del predetto art. 17, comma 8, secondo periodo del decreto legge 78/2009 e, per gli enti previdenziali, sono comunque utili al raggiungimento dell'obiettivo finanziario previsto dall'art. 1, comma 8, della legge 247/2007.

Amministrazioni destinatarie

Il quadro normativo sopra illustrato ci consente di definire le amministrazioni destinatarie della nuova misura nell'ambito di quelle individuate dall'art. 74 del d.l. 112/2008, come richiamato dall'art. 2, comma 8-bis, del d.l. 194/2009, tenuto conto delle deroghe previste e delle esclusioni che si ricavano dal predetto percorso normativo.

I destinatari contemplati dall'art. 74 sono i seguenti:

- amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
- agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;
- enti pubblici non economici;
- enti di ricerca;
- enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi per espressa previsione di legge (art. 2, comma 8-quinquies, d.l. 194/2009):

1. le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 78/2009 e del comma 6 del medesimo articolo 17. La suddetta riduzione delle risorse – acquisita, ai sensi dell'art. 2, comma 8-septies, della legge 25/2010, in via definitiva al bilancio dello Stato nell'importo complessivo pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2010 – determina per gli enti e le agenzie interessati l'esclusione dalle ulteriori misure di

riorganizzazione previste dal comma 8-bis del citato articolo 2. La diminuzione dei trasferimenti si traduce in una contrazione del fabbisogno degli enti, che richiede un necessario momento di verifica volto a definire l'ambito di applicazione delle misure di riorganizzazione di cui all'art. 2, comma 8-bis.
A tal fine i Ministeri vigilanti sono tenuti a comunicare ai propri enti vigilati la misura della riduzione operata per singolo ente in applicazione del decreto del 23 dicembre 2009, n. 9582, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d.l. 78/2009. Detto decreto, infatti, per taluni capitoli opera in modo indistinto con riferimento a più enti. Gli stessi Ministeri vigilanti dovranno, altresì, comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Igop, le misure di razionalizzazione poste in essere dai suddetti enti, anche ai sensi dell'art. 2, comma 634, della legge 244/2007, come integrato dal comma 6, dell'art. 17, del d.l. 78/2009.
La mancata dimostrazione della riduzione del fabbisogno in coerenza con la riduzione della risorse , ai sensi dell'art. 17, comma 4, determina l'applicazione delle misure di riorganizzazione previste dall'articolo 2, comma 8-bis, della citata legge 25/2010.
Sono in ogni caso compresi nell'obbligo di riduzione, senza possibilità di deroga, tutti i Ministeri (art. 2, comma 8-quinquies, ultimo periodo, d.l. 194/2009).
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'obbligo di riduzione si attua secondo quanto indicato dall'art. 2, comma 8-ter, della legge 25/2010. La predetta riduzione concorre al conseguimento degli obiettivi fissati dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

2. i posti di organico relativi al personale amministrativo operante presso gli "Uffici giudiziari". Rientrano nell'accezione tutti gli uffici di cancelleria e segreteria che svolgono istituzionalmente attività di supporto a quella giurisdizionale, con riferimento alla giurisdizione ordinaria ed amministrativa, compresa quella contabile ed ogni altra giurisdizione speciale. Poiché le amministrazioni interessate a questa deroga non sempre hanno una dotazione organica definita per singolo ufficio che consenta di stabilire il numero di posti che deve essere escluso dal taglio, è necessario che le amministrazioni medesime redigano un documento apposito che individui il contingente di posti di organico relativo al personale assegnato ai predetti uffici, in termini qualitativi e quantitativi. Il documento sarà valutato nella sua congruità dallo Scrivente Dipartimento e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
3. il Dipartimento della protezione civile;
4. le Autorità di bacino di rilievo nazionale, previste dall'art. 13 della legge 18 maggio 1989, n. 183, soppresse espressamente dall'articolo 63, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con decorrenza 30 aprile 2006, e successivamente prorogate dall'articolo 170, comma 2-bis del medesimo decreto n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 8 novembre 2006 n. 284, fino alla

data di entrata in vigore del decreto che definisca la disciplina dei distretti idrografici, decreto non ancora definito;

5. il Corpo della polizia penitenziaria;
6. i magistrati. Anche qui, ovviamente, si fa riferimento a tutti gli ordini di personale di magistratura previsti dal nostro ordinamento giuridico;
7. l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
8. le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
9. le strutture del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. E' superfluo il riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili ed al personale militare e delle Forze di polizia di Stato che è già contemplato nei precedenti numeri. Si aggiungono però le strutture degli avvocati e procuratori dello Stato, e quelle del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quelle dei dipendenti degli enti che svolgono attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

Accanto alle deroghe espressamente citate, vi sono poi le esclusioni che **si ricavano dall'excursus normativo** di cui al precedente paragrafo. In particolare sono esclusi dalla misura prevista dall'art. 2, comma 8-bis, della legge n. 25/2010 gli enti nazionali che non sono contemplati nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 5, della legge 311/2004.

Si precisa, infine, per quanto riguarda gli **enti di ricerca**, che, ove sottoposti agli interventi previsti dall'art. 2, comma 8-bis, della legge 25/2010, essi sono destinatari soltanto della misura di riduzione delle strutture dirigenziali e dei relativi posti di organico e non devono procedere alla riduzione della dotazione organica relativa al personale non dirigenziale, tenuto conto dell'espressa esclusione in tal senso contenuta nel citato art. 2, comma 8-bis, lett. b) della legge 25/2010.

Per il Ministero dell'economia e delle finanze si richiama la specifica previsione contenuta nell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,della legge 22 maggio 2010, n. 73. Per quanto d'interesse la norma dispone la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, prevedendo, altresì, che la riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal predetto comma concorre al conseguimento degli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Le misure di riduzione degli assetti organizzativi

L'art. 2, comma 8-bis, del d.l. 194/2009 interviene sulle dotazioni organiche dirigenziali e non dirigenziali all'esito della riduzione realizzata ai sensi dell'art. 74 del d.l. 112/2008.

La riduzione degli assetti organizzativi, che aveva come scadenza il 30 giugno 2010, è una misura di razionalizzazione che deve ispirarsi a principi di contenimento dei costi mediante concentrazione delle funzioni istituzionali, accorpamento di strutture che svolgono attività omogenee, quali quelle logistiche e strumentali, eliminazione delle duplicazioni di funzione.

Si tratta di dare attuazione ai principi generali che sovrintendono all'organizzazione degli uffici, anche in applicazione dell'art. 97 della Costituzione, e che devono favorire la razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale e migliorando la funzionalità degli uffici rispetto ai compiti e ai programmi di attività assegnati, nel perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

Ispirandosi ai suddetti principi, il primo intervento da operare attiene alla **riduzione delle strutture o posti di funzione dirigenziali di livello non generale in misura non inferiore al 10 per cento, rispetto a quelle risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 74 del d.l. 112/2008, con conseguente riduzione della relativa dotazione organica**.

Si evidenzia che le amministrazioni devono realizzare, nei loro **atti organizzativi**, una piena corrispondenza tra le strutture o i posti di funzione dirigenziale e i posti previsti in dotazione organica. Questi ultimi, infatti, devono essere tutti censiti con indicazione di quelli che attengono alle strutture, di quelli che rientrano nell'ambito della diretta collaborazione con l'organo politico, nonché di quelli relativi agli incarichi concernenti funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Non sono, ovviamente, ammessi posti di funzione dirigenziale superiori al contingente di dotazione organica approvato e ridotto ai sensi della normativa in esame.

Il secondo intervento attiene alla **rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74 del d.l. 112/2008**.
La spesa della dotazione organica del personale non dirigenziale va calcolata sulle singole aree tenendo conto del costo medio dell'area in relazione alle fasce retributive di ciascuna area. Il costo medio si calcola considerando per ogni singola fascia retributiva il trattamento economico fondamentale previsto dal CCNL vigente, nonché il trattamento economico accessorio individuato sulla base del predetto CCNL e del relativo Contratto integrativo di amministrazione certificato dai competenti organi di controllo, ivi compresi gli oneri a carico del datore di lavoro. La riduzione del dieci per cento si applica sul costo complessivo della dotazione organica così calcolato. Una volta determinata l'entità del risparmio di spesa, l'individuazione delle posizioni da eliminare nell'ambito delle aree avverrà utilizzando i medesimi criteri di quantificazione sopra indicati.
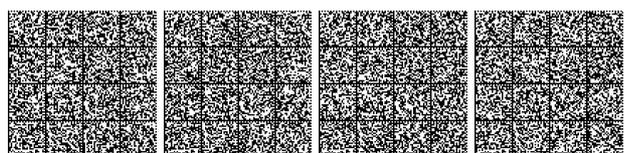
Al fine di evitare la creazione di situazioni soprannumerarie le riduzioni sulle dotazioni organiche non dirigenziali dovranno essere effettuate prioritariamente seguendo il criterio della completa compensazione su tutte le vacanze disponibili.
In ogni caso, in assenza di posti disponibili troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 9, commi 25, 26 e 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 il quale stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze di organico. Tali unità di personale resteranno temporaneamente in posizione soprannumeraria, con successivo riassorbimento all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale.
Qualora per esigenze funzionali od organizzative si deroghi al principio della completa compensazione delle vacanze, la presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, ai fini della neutralità finanziaria, necessita di rendere indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino carenze di organico.
Fino al completo riassorbimento, le amministrazioni interessate non potranno assumere nuovo personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto con riferimento alle aree che presentino soprannumeri, nonché in relazione a posti resi indisponibili in altre aree che presentino vacanze in organico. Sono, comunque, consentite le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, nel limite del completamento della quota d'obbligo.
Gli interventi di riduzione degli assetti organizzativi devono essere accompagnati dall'adozione di appositi atti di riorganizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni che non hanno adempiuto all'art. 74 del d.l. 112/2008 possono procedere in un'unica soluzione secondo i criteri sopra descritti, **cumulando le misure di riduzione**.
Per i Ministeri è possibile procedere ai nuovi tagli con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ovvero riducendo le dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, solo ove abbiano già ottemperato al predetto articolo 74. Tuttavia, anche in questo caso, rimane auspicabile per i Ministeri recepire il nuovo assetto con gli strumenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenuto conto che il comma 8 bis lett. a) impone la rimodulazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

Dotazione organica provvisoria e riflessi in materia di assunzioni

Il termine previsto per adempiere era quello del **30/06/2010**. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al paragrafo precedente le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 28/02/2010; nella determinazione della dotazione organica provvisoria sono ricomprese, comunque entro il limite dei posti risultanti dalle riduzioni ai sensi del comma 8 bis, le procedure concorsuali ordinarie, intese come autorizzazioni ad assumere ed autorizzazioni a bandire concesse alla medesima data del 28 febbraio, nonché quelle avviate sulla base di disposizioni di carattere speciale e le procedure relative alle assunzioni delle categorie protette nei limiti delle quote d'obbligo. Sono,
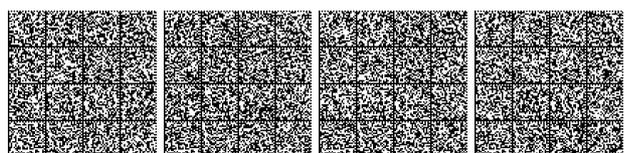
inoltre, fatte salve le procedure di mobilità avviate ovvero per le quali vi sia stata un'esternazione di volontà da parte dell'amministrazione volta a richiedere l'assegnazione temporanea o la cessione di contratto riferiti a personale nominativamente individuato.
Sono fatti salvi anche i conferimenti di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, avviati alla predetta data mediante individuazione nominativa del soggetto destinatario dell'incarico.
Qualora le amministrazioni non abbiano adempiuto alle misure previste entro il 30 giugno 2010, è fatto comunque loro divieto, a decorrere dallo stesso 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La formulazione "continuano ad essere esclusi" si configura come una norma di interpretazione anche dell'art. 17, comma 7, del d.l. 78/2009 facendo perciò salvi i provvedimenti adottati dalle amministrazioni nel periodo di blocco delle assunzioni fissato dal predetto articolo.
Restano, altresì, escluse dal divieto descritto le assunzioni relative al personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali.
E' opportuno sottolineare che le amministrazioni o le categorie di personale escluse dalla misura di riduzione degli assetti organizzativi, sono anche escluse dal blocco delle assunzioni intervenuto a decorrere dal 30 giugno scorso. Sono, altresì, escluse le **categorie protette**, nel limite del completamento della quota d'obbligo.

Il Ministro: BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 16, foglio n. 157

10A15244
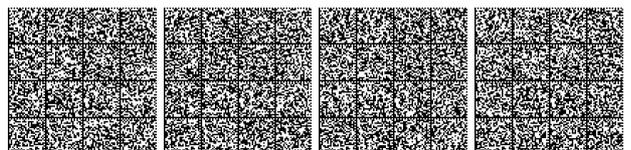
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1890/2010 del 2 novembre 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolomide Timololo Sandoz»

Nell'estratto della determinazione n. 1890/2010 del 2 novembre 2010 relativa al medicinale per uso umano Dorzolamide Timololo Sandoz pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 2010 serie generale n. 271 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

leggasi: Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

si intenda aggiunto il seguente articolo:

Tutela brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del d.lgs. n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

10A14999

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Orthoclone OKT3»

Con la determinazione n. aRM - 91/2010-1445 del 26 novembre 2010 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Janssen Cilag S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: Orthoclone OKT3.

Confezione: 025815010.

Descrizione: E.V. 5 fiale 5 ml (1 mg/ml).

10A15000

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefonicid Dorom»

Con la determinazione n. aRM - 90/2010-7071 del 18 novembre 2010, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dorom S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: CEFONICID DOROM.

Confezione: 033668017.

Descrizione: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala 2 ml.

Confezione 033668029.

Descrizione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml.

10A15003

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glimepiride Teva»

Con la determinazione n. aRM - 88/2010-813 del 18 novembre 2010, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602289
Descrizione: "4 MG COMPRESSE" 120 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602277
Descrizione: "4 MG COMPRESSE" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602265
Descrizione: "4 MG COMPRESSE" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602253
Descrizione: "4 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602240
Descrizione: "4 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602238
Descrizione: "4 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602226
Descrizione: "4 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602214
Descrizione: "3 MG COMPRESSE" 120 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602202
Descrizione: "3 MG COMPRESSE" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602190
Descrizione: "3 MG COMPRESSE" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602188
Descrizione: "3 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602176
Descrizione: "3 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602164
Descrizione: "3 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602152
Descrizione: "3 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602149
Descrizione: "2 MG COMPRESSE" 120 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602137
Descrizione: "2 MG COMPRESSE" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602125
Descrizione: "2 MG COMPRESSE" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602113
Descrizione: "2 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602101
Descrizione: "2 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602099
Descrizione: "2 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602087
Descrizione: "2 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602075
Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 120 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602063
Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602051
Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602048
Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602036
Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602024
Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Farmaco: GLIMEPIRIDE TEVA
Confezione 037602012
Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

10A15004

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Okacin»

Con la determinazione n. aRM - 89/2010-114 del 18 novembre 2010 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: OKACIN;

confezione 029471012;

descrizione: «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

10A15005

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Teva»

Con la determinazione n. aRM - 87/2010-813 del 18 novembre 2010 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta TEVA Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: AMLODIPINA TEVA:
confezione 038017176;
descrizione: «10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

farmaco: AMLODIPINA TEVA:
confezione 038017164;
descrizione: «10 mg compresse» 50X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

farmaco: AMLODIPINA TEVA:
confezione 038017152;
descrizione: «10 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

farmaco: AMLODIPINA TEVA:
confezione 038017149;
descrizione: «10 mg compresse» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

farmaco: AMLODIPINA TEVA:
confezione 038017012;
descrizione: «5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

farmaco: AMLODIPINA TEVA:
confezione 038017137;
descrizione: «10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

farmaco: AMLODIPINA TEVA:
confezione 038017125;
descrizione: «10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

farmaco: AMLODIPINA TEVA:
confezione 038017113;
descrizione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

farmaco: AMLODIPINA TEVA:
confezione 038017101;
descrizione: «10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

farmaco: AMLODIPINA TEVA:
confezione 038017099;
descrizione: «10 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

farmaco: AMLODIPINA TEVA:
confezione 038017087;
descrizione: «5 mg compresse» 50x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

farmaco: AMLODIPINA TEVA:
confezione 038017075;
descrizione: «5 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

farmaco: AMLODIPINA TEVA:
confezione 038017063;
descrizione: «5 mg compresse» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

farmaco: AMLODIPINA TEVA:
confezione 038017051;
descrizione: «5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

farmaco: AMLODIPINA TEVA:
confezione 038017048;
descrizione: «5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

farmaco: AMLODIPINA TEVA:
confezione 038017036;
descrizione: «5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

farmaco: AMLODIPINA TEVA:
confezione 038017024;
descrizione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

10A15006
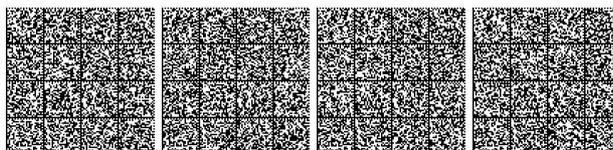
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Auxofer»

Con la determinazione n. aRM - 85/2010-1152 del 17 novembre 2010, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Magis Farmaceutici S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: AUXOFER.

Confezione: 034612010.

Descrizione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

10A15007

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007

Il giorno **14 dicembre 2010**, alle ore 15,30 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 tra:

ARAN:

nella persona del Vice Commissario **Cons. Enrico Mingardi ……(F.to)…………..**

e le seguenti:

Organizzazioni Sindacali		**Confederazioni Sindacali**	
CGIL FP	**…………(F.to)…..…………..**	**CGIL**	**………(F.to)………………..**
CISL FPS	**………….(F.to)……………..**	**CISL**	**………(F.to)………………..**
UIL FPL	**………….(F.to)……………..**	**UIL**	**………(F.to)……….………**
DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm)		**CONFSAL**	
…………………………(F.to)………………..		**………………(F.to)………………..**	
CSA Regioni e Autonomie Locali		**CISAL**	
…………………………(F.to)………………..		**………………(F.to)………………..**	

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E

PER IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
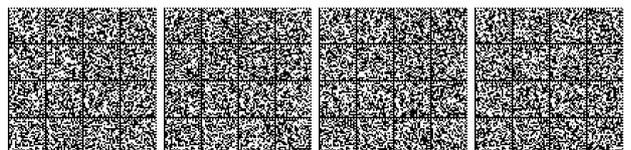
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente CCNL si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo previsto dall'art.98 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all'art.9 del DPR n.465 del 1997, in servizio alla data del 1° gennaio 2006 o assunti successivamente.

2. Nel testo del presente contratto:
   a. i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come riferimenti al D.Lgs.n.165 del 2001;
   b. i riferimenti al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sono riportati come riferimento al D.Lgs.n.267 del 2000;
   c. i segretari comunali e provinciali sono indicati semplicemente come segretari.

3. I richiami all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, contenuti in materia di relazioni sindacali e di amministrazione e gestione del rapporto di lavoro, nelle disposizioni del D.Lgs.n.267 del 2000, del DPR n.465 del 1997 e di tutte le altre fonti legislative nonché nelle previsioni dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, devono considerarsi riferiti al datore di lavoro nazionale, istituzionalmente preposto, in base alle disposizioni di legge nel tempo vigenti, alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e del relativo rapporto di lavoro: nel presente contratto collettivo esso è indicato semplicemente come "Datore di lavoro"

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto collettivo concerne il periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt.47 e 48 del D.Lgs.n.165 del 2001.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dal Datore di lavoro o dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
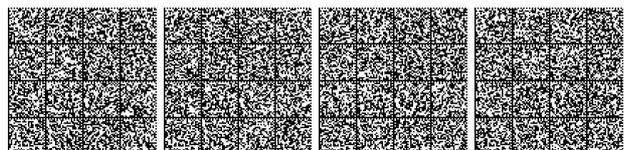
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art.48, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001.
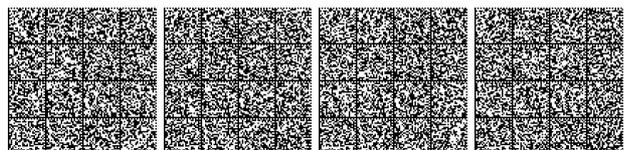
TITOLO II

IL RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

NORME DISCIPLINARI E RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

Art.3
Obblighi del segretario

1. Il segretario conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il segretario adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento allegato.
2. Il comportamento del segretario, in coerenza con il proprio ruolo e con le ampie competenze allo stesso riconosciute dal vigente quadro legislativo, è volto a conferire una sempre maggiore autorevolezza al sistema dell'amministrazione locale, attraverso il coordinamento delle esigenze di efficienza dell'apparato amministrativo e di garanzia della regolarità amministrativa, nell'ambito dei più generali obiettivi di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione degli enti e di conseguimento di elevati standard di efficienza e di efficacia delle attività e dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di incrementare e garantire la migliore qualità dei servizi erogati alla collettività, il segretario deve in particolare:
   a) collaborare con diligenza, assicurando il rispetto della legge, nonché l'osservanza delle direttive generali e delle altre disposizioni comunque impartite dall'Ente o dalle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere, dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
   b) rispettare il segreto di ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli procedimenti, ai sensi dell'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241;
   c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
   d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia riservatezza e protezione dei dati personali nonché di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n.241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'ente o nelle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 nonché attuare le disposizioni dei medesimi soggetti in ordine al DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione;
   e) nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con i cittadini, nonché all'interno dell'Ente con i dirigenti e con gli addetti alle diverse strutture, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che,

comunque, possono nuocere all'immagine dell'Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997;

f) nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al ruolo del segretario, organizzando ed assicurando il tempo di lavoro e la presenza in servizio correlata alle esigenze dell'Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 ed all'espletamento dell'incarico affidato;

g) in caso di malattia, dare tempestivo avviso al competente Ufficio dell'Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997;

h) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia o infortunio;

i) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi;

j) non valersi di quanto di proprietà dell'Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, per ragioni che non siano di servizio;

k) sovrintendere al corretto espletamento dell'attività del personale eventualmente assegnato all'ufficio di segreteria;

l) informare l'Ente o le altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;

m) astenersi dal chiedere e dall'accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore;

n) comunicare all'Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; analogo obbligo sussiste anche nei confronti delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997.

Art. 4
Sanzioni e procedure disciplinari

1. Le violazioni da parte del segretario degli obblighi disciplinati all'art. 3 (Obblighi del segretario), secondo la gravità dell'infrazione ed in relazione a quanto previsto dall'art. 5 (Codice disciplinare), previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
   a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00;
   b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 5 (Codice disciplinare);
   c) licenziamento con preavviso;
   d) licenziamento senza preavviso.
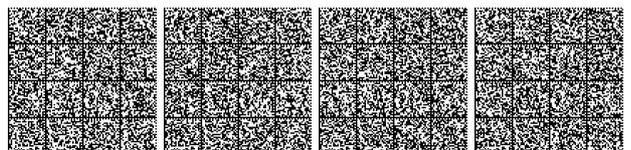
2. Per l'individuazione dell'autorità competente per i procedimenti disciplinari concernenti i segretari e per le forme ed i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art.55-bis del D.Lgs. n.165 del 2001.

3. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

4. I provvedimenti cui al comma 1 non sollevano il segretario dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

Art. 5
Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:
   - la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
   - le responsabilità connesse all'incarico di segretario, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell' Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 o con l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi i cittadini;
   - l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal segretario o al concorso nella violazione di più persone.

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell'ambito dei medesimi commi.

3. Al segretario responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00, si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:
   a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze dell'Ente ed all'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.165 del 2001;
   b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell'Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e

dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, i dirigenti, i dipendenti o nei confronti dei cittadini o di terzi;

c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con cittadini o terzi;
d) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997**,** di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
e) violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso, purché di modico valore;
f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l' ente o l'agenzia o per i cittadini;
g) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all' ente o all'agenzia;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, ai cittadini o ai terzi.

L'importo delle ritenute per la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio del Datore di lavoro ed è destinato ad attività sociali a favore dei segretari.

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
   a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
   b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
   c) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett.b) del D.Lgs.n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del segretario, agli eventuali danni causati all'Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997**,** ai cittadini o ai terzi;
   d) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico – fisico durante lo stato di malattia;
   e) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell' ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997**,** salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n. 300 del 1970;
   f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso componenti degli organi di governo dell'Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997**,** il pubblico, i dirigenti o i dipendenti;
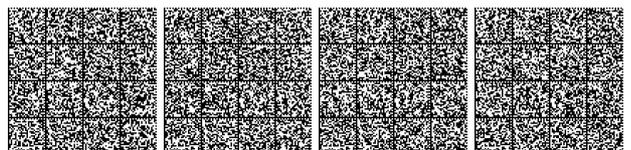
g) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con cittadini o terzi;
h) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
i) atti, comportamenti o molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
j) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte dell'eventuale personale sottordinato
k) ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.55-quater, comma 1, lett.e) del D.Lgs.n.165 del 2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o di altri dipendenti;
l) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a prendere servizio nella sede di titolarità, di reggenza o di supplenza;
m) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque derivato danno grave all'Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997.

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art.55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall'art.55-sexies, comma 3, e dall'art. 55-septies, comma 6, del D.Lgs. n.165 del 2001.

8. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

9. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
   a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 5, 6, 7 e 8 quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
   b) occultamento da parte del segretario di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Ente o altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, allo stesso affidati;
   c) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all' Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997**,** o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 8;
   d) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;
   e) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro nei riguardi di dirigenti, di dipendenti, di cittadini o terzi;
   f) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge n. 69 del 2009;
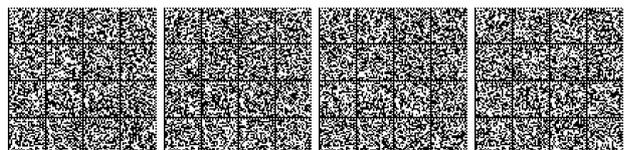
g) ingiustificato ritardo da 11 a 20 giorni, a prendere servizio nella sede di titolarità, di reggenza o di supplenza;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997.

10. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
    1. con preavviso per:
        a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett.b) e c) del D.Lgs. n.165 del 2001;
        b) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio, salvo quanto previsto al n.2, lett.b;

    2. senza preavviso per:
        a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165 del 2001;
        b) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure verso dirigenti o altri dipendenti o di alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con cittadini;
        c) la commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dal luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 7 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
        d) condanna, anche non passata in giudicato, per:
            1. i delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell'art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;
            2. gravi delitti commessi in servizio;
            3. i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97;

        e) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
        f) recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.

11. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei segretari di cui all'art. 3 (Obblighi del segretario) quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

12. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente o del Datore di lavoro, secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165 del 2001.
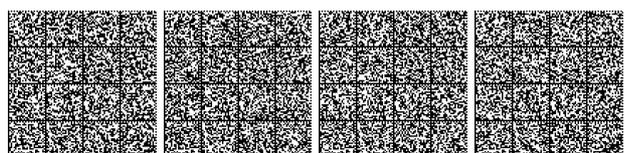
13. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 12, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 150 del 2009 si applicano dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 6
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. L'autorità competente per i procedimenti disciplinari, come individuata ai sensi dell'art. 55-bis, del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti sui fatti addebitati al segretario, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al segretario stesso, può disporre la sospensione dal lavoro del segretario, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento; della intervenuta sospensione viene data tempestiva comunicazione all'Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997.

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 7
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il segretario che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. Il segretario può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione e con sospensione dall'incarico di cui è titolare, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'autorità competente per i procedimenti disciplinari disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell'art. 8 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del segretario in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a) e c), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000.
4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
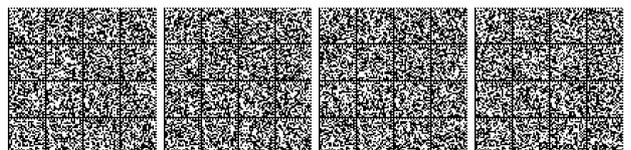
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica comunque quanto previsto dall'art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001 e dall'art. 8 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
6. Ove l'ente proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 5, comma 10, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del segretario disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il segretario è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 5, comma 10, n.2 (Codice disciplinare), l'autorità competente per i procedimenti disciplinari ritenga che la permanenza in servizio del segretario provochi un pregiudizio alla credibilità dell'Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivare loro da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività delle medesime amministrazioni. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 8 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dell'art. 5, comma 10, n.2 **(**Codice disciplinare).
7. Al segretario sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al segretario se fosse rimasto in servizio, con esclusione dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 2**,** secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al segretario precedentemente sospeso verrà conguagliato con quanto dovuto se fosse stato in servizio, con esclusione dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione; dal conguaglio sono escluse le indennità o compensi connessi ad incarichi o a funzioni speciali o di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

Art. 8
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 55-ter, del D.Lgs.n.165 del 2001.
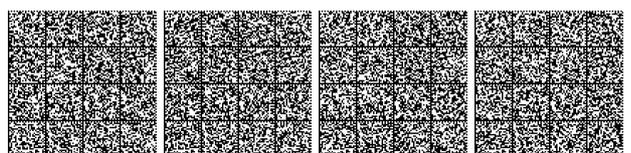
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il "fatto non sussiste" o "non costituisce illecito penale" o che "l'imputato non lo ha commesso", l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al segretario, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'art. 55-ter, comma 4.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 5, comma 10, n.2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il "fatto non sussiste" o "non costituisce illecito penale" o che "l'imputato non lo ha commesso", ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il segretario ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio, eventualmente anche in soprannumero rispetto alle previsioni concernenti la quantità complessiva di segretari iscritti all'Albo, nella Sezione Regionale di appartenenza o in altra di suo gradimento**,** con collocazione nella fascia professionale e nella posizione economica di appartenenza all'atto del licenziamento e con decorrenza dell'anzianità posseduta sempre all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione del segretario consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il segretario ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli.
5. A seguito della riammissione in servizio ed alla reiscrizione nell'Albo, in caso di mancata nomina, al segretario sono erogati tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento**,** per tutto il periodo di messa in disponibilità, di cui all'art.101, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000.
6. Ove, a seguito della riammissione in servizio, il segretario consegua la nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella d'iscrizione, allo stesso competono tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento. Restano a carico del Datore di lavoro gli oneri relativi alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente di nuova assegnazione.
7. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al segretario altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.
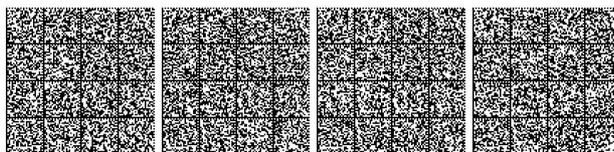
Art. 9
La determinazione concordata della sanzione

1. L'autorità disciplinare competente ed il segretario, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. L'autorità disciplinare competente o il segretario può proporre all'altra parte, l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del segretario per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. n.165 del 2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La proposta dell'autorità disciplinare o del segretario e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalità dell'art. 55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell'art.55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l'autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il segretario, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il segretario aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall'autorità disciplinare e dal segretario e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall'autorità disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.
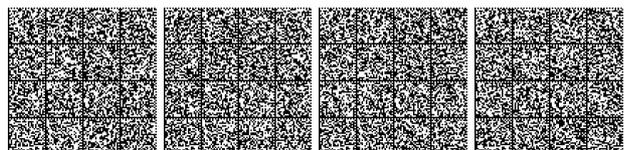
TITOLO III

IL TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I
ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE

Art. 10
Stipendio tabellare

1. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, di cui all'art. 2 del CCNL del 7 marzo 2008, per il biennio economico 2004-2005, ed alla corrispondente colonna della tabella B allegata al medesimo CCNL, è incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella allegata Tabella 1.

2. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, è, pertanto, rideterminato, con decorrenza dal 1° febbraio 2007, nelle misure indicate nella allegata Tabella 2.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

4. Il nuovo stipendio tabellare annuo di cui al comma 2 ricomprende le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei segretari, come previsto dall'art.3, commi 2 e 3, del CCNL del 7 marzo 2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.

5. Sono confermati:

   - la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente CCNL;
   - il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico *ad personam* di cui all'art.40, commi 5 e 6, del CCNL del 16.5.1995, come integrato dall'accordo successivo del 14.9.1995.

Art. 11
Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'art. 10 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 10 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al segretario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
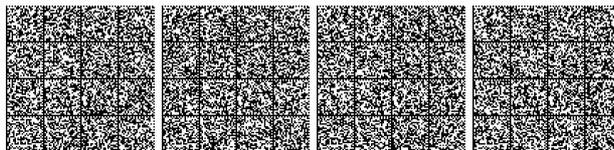
3. Il conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art.3 commi 2 e 3, del CCNL del 7 marzo 2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per li biennio economico 2002-2003, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

Art. 12
Conferma di discipline precedenti

1. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove non disapplicate ed in quanto compatibili con le vigenti disposizioni legislative, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati, in data 16 maggio 2001 ed in data 7 marzo 2008.

Tabella 1

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Fascia	Dal 1.4.2006	Rideterminato dal 1.7.2006[1]	Rideterminato dal 1.2.2007[2]
A	13,71	22,85	243,24
B	13,71	22,85	243,24
C	11,12	18,53	197,27

[1] Il valore a decorrere dal 1.7.2006 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2006.
[2] Il valore a decorrere dal 1.2.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2006.

Tabella 2

Retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Fascia	Dal 1.4.2006	Dal 1.7.2006	Dal 1.2.2007
A	32.426,01	32.535,69	35.180,37
B	32.426,01	32.535,69	35.180,37
C	26.296,97	26.385,89	28.530,77

Dichiarazione congiunta n.1

Le parti, preso atto del particolare momento economico – finanziario del Paese e considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative per il CCNL relativo al quadriennio 2006-2009, hanno ritenuto prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi per assicurare la sollecita corresponsione degli incrementi dovuti ai segretari per il biennio 2006-2007.
Tuttavia, anche con il presente CCNL, le parti hanno inteso dare comunque una prima attuazione all'obiettivo, prefissato anche nell'atto di indirizzo, dell'effettivo allineamento del trattamento economico stipendiale dei segretari comunali e provinciali a quello dei dirigenti del Comparto Regioni-Autonomie Locali, mediante la destinazione agli incrementi stipendiali di tutte le risorse effettivamente disponibili.
Il medesimo obiettivo sarà compiutamente realizzato con il futuro CCNL per il biennio economico 2008-2009, utilizzando per tale finalità, oltre alle risorse previste per il suddetto rinnovo biennale 2008-2009, anche quota parte delle risorse attualmente utilizzate per il finanziamento della retribuzione di posizione della categoria, fermo restando l'esigenza di una adeguata valutazione delle possibili conseguenze di tale scelta sul complessivo trattamento economico in godimento del segretario e della individuazione, a tal fine, anche delle necessarie forme di garanzia retributiva, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'art.9, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122.
Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di una sollecita stipulazione del suddetto CCNL per il biennio economico2008-2009 e condividono l'obiettivo di raggiungere tale risultato entro il corrente anno.

10A15246

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 dicembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3435
Yen	111,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,162
Corona danese	7,4536
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84865
Fiorino ungherese	277,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	3,9900
Nuovo leu romeno	4,2915
Corona svedese	9,1284
Franco svizzero	1,2916
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8960
Kuna croata	7,4040
Rublo russo	41,2450
Lira turca	2,0196
Dollaro australiano	1,3433
Real brasiliano	2,2802
Dollaro canadese	1,3531
Yuan cinese	8,9411
Dollaro di Hong Kong	10,4441
Rupia indonesiana	12104,46
Rupia indiana	60,3060
Won sudcoreano	1531,16
Peso messicano	16,6511
Ringgit malese	4,2000
Dollaro neozelandese	1,7788
Peso filippino	58,698
Dollaro di Singapore	1,7457
Baht tailandese	40,312
Rand sudafricano	9,1663

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A15292

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 dicembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3360
Yen	111,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,155
Corona danese	7,4516
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85290
Fiorino ungherese	274,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	3,9783
Nuovo leu romeno	4,2885
Corona svedese	9,0798
Franco svizzero	1,2826
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8660
Kuna croata	7,3898
Rublo russo	40,9375
Lira turca	2,0277
Dollaro australiano	1,3436
Real brasiliano	2,2694
Dollaro canadese	1,3440
Yuan cinese	8,8917
Dollaro di Hong Kong	10,3878
Rupia indonesiana	12061,15
Rupia indiana	60,5640
Won sudcoreano	1541,53
Peso messicano	16,5766
Ringgit malese	4,1990
Dollaro neozelandese	1,7861
Peso filippino	58,706
Dollaro di Singapore	1,7502
Baht tailandese	40,194
Rand sudafricano	9,0686

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A15293
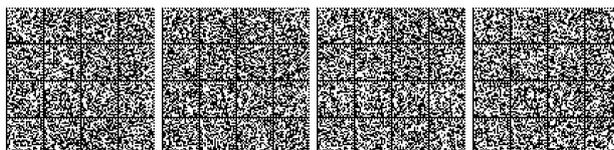
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 dicembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3238
Yen	111,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,155
Corona danese	7,4503
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84795
Fiorino ungherese	273,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7098
Zloty polacco	3,9790
Nuovo leu romeno	4,2930
Corona svedese	9,0381
Franco svizzero	1,2849
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8950
Kuna croata	7,3905
Rublo russo	40,6740
Lira turca	2,0223
Dollaro australiano	1,3373
Real brasiliano	2,2548
Dollaro canadese	1,3297
Yuan cinese	8,8209
Dollaro di Hong Kong	10,2939
Rupia indonesiana	11964,29
Rupia indiana	60,0770
Won sudcoreano	1529,58
Peso messicano	16,4469
Ringgit malese	4,1540
Dollaro neozelandese	1,7921
Peso filippino	58,473
Dollaro di Singapore	1,7406
Baht tailandese	39,863
Rand sudafricano	9,0519

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A15294

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo Tüv Italia S.r.l. in Sesto San Giovanni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 24 novembre 2010, l'organismo «Tüv Italia S.r.l.» con sede in Sesto San Giovanni (Milano) - 20099 - via Giusuè Carducci n. 125 - edificio 23, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/107/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di prodotti prefabbricati di calcestruzzo come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

10A15082

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Xeden».

Provvedimento n. 252 del 25 novembre 2010
Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0186/001-002-003/IB/003/G
Specialità medicinale per uso veterinario XEDEN.

Confezioni:

1 Blister da 12 compresse da 15 mg per gatti - A.I.C. n. 103993010

1 Blister da 10 compresse da 50 mg per cani - A.I.C. n. 103993022

2 Blister da 6 compresse da 150 mg per cani - A.I.C. n. 103993034

2 Blister da 12 compresse da 15 mg per gatti - A.I.C. n. 103993046

10 Blister da 10 compresse da 50 mg per cani - A.I.C. n. 103993059

20 Blister da 6 compresse da 150 mg per cani - A.I.C. n. 103993061

Titolare A.I.C: Laboratoire Sogeval - Route de Mayenne, Z.I. des Touches - 53000 Laval - Francia

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica estensione del periodo di validità.

Si autorizza per le confezioni indicate in oggetto l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da: 24 mesi come attualmente autorizzato, a: 36 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

10A15199
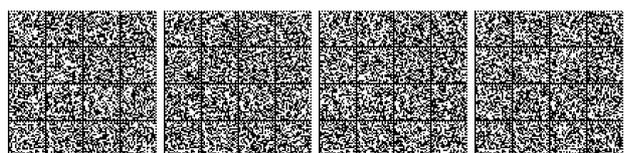
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sostituzione di alcuni componenti della commissione provinciale di certificazione della direzione provinciale del lavoro di Novara.

Si comunica che con decreto direttoriale n. 1896 del 17 novembre 2010, sono state operate le seguenti sostituzioni nella commissione provinciale di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Novara:

la dott.ssa Monica Balzan - Responsabile U.O. conflitti di lavoro - è nominata rappresentante (titolare) della direzione provinciale del lavoro in luogo della dott.ssa Carmela Grippa;

la dott.ssa Carmela Grippa è nominata rappresentante (supplente) della stessa DPL, in aggiunta alle due titolari dott.ssa Monica Balzan e dott.ssa Maria Rosaria Vaporieri.

10A14581

Approvazione della delibera n. 35 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 24 giugno 2009.

Con ministeriale n.24/VI/0022266/MA004.A012/FAR-L-68 del 18 novembre 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 35 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF), in data 24 giugno 2009, concernente il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi, modificata, secondo le indicazioni formulate dai Ministeri vigilanti, così come comunicato con nota ENPAF del 21 ottobre 201,0 prot. n. 3911.

10A15163

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Queso Casín»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C - n. 321 del 26 novembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Formaggi «Queso Casín».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A14794

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto», riferita all'olio extra vergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. Terra d'Otranto, con sede presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in via Petraglione, 5 - 73100 Lecce, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Ritenuto che le modifiche proposte, che riguardano esclusivamente l'art. 6 del disciplinare di produzione (caratteristiche al consumo), non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Puglia circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Terra d'Otranto» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ANNESSO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d’Otranto»

ART. 1
(denominazione)

La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” è riservata all’olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

ART. 2
(varietà di olivo)

La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cellina di Nardò e Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina) per almeno il 60%. Possono, altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.

ART. 3
(zona di produzione)

1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva, di cui all’art. 1, comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione, compresi nell’intero territorio amministrativo delle provincie di Lecce e nel territorio della provincia di Taranto con l’esclusione dei seguenti Comuni: Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte e la porzione del Comune di Taranto censita al catasto con la lettera A nonché, nei seguenti Comuni della provincia di Brindisi: Brindisi, Cellino S. Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre S. Susanna.
   La zona geografica sopracitata si estende ad arco insinuandosi fra i mari Jonio ed Adriatico, dalle Murge tarantine e dalle estreme pendici brindisini delle Murge di Sud-Est, per il tavoliere di Lecce, per finire nelle Serre, alla confluenza dei due mari.

ART. 4
(caratteristiche di coltivazione)

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell’olio extra vergine di oliva di cui al’art. 1, devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
   Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree.
   I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
   E’ consentita una densità massima di 400 piante per ettaro.
2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine, di cui all’art.1, deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno.
3) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all’art.1 non può superare Kg. 12.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.
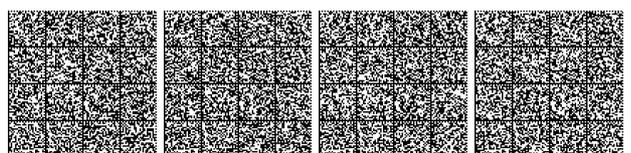
4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
5) La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal DM 4 novembre 1993, n.573, in unica soluzione.
6) Alla presentazione della denuncia di produzione e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art.5, punto 2 lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n.169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

ART. 5
(modalità di oleificazione)

1) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 1 dell'art.3.
2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art.1 deve avvenire direttamente dalla pianta.
3) Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
4) Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive.

ART. 6
(caratteristiche al consumo)

1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi:
odore: di fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di oliva al giusto grado di maturazione con leggera sensazione di foglia;
sapore: fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i valori di 3 e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di maturazione. Media o leggera sensazione di piccante e di amaro a seconda dell'epoca di raccolta (mediana degli attributi con valori superiori allo 0 e fino a 6). Inoltre, a seconda dell'epoca di raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con le sensazioni di foglia di olivo, erba appena sfalciata, cardo/carciofo/cicoria per l'Ogliarola, oppure pomodoro/frutta di bosco per la Cellina.
Acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
numero di perossidi: <= 14 Meq O_2
K232 : <= 2,20
K270: <= 0,170
Acido linoleico: <= 13%
Acido linolenico: <= 0,8
Acido oleico :> = 70%
Valore del campesterolo: <= 3,50
Trinoleina: <= 0,30

ART.7
(designazione e presentazione)

1) Alla denominazione di origine controllata di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compreso gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
2) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art.3.
5) L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art.1, punto 2 del DM 4 novembre 1993, n.573, riferiti a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art.1.
6) Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art.1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
7) L'olio extravergine di oliva di cui all'art.1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5
8) E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

10A14795

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fiduciaria Family Office S.r.l.», in Torino

Con decreto direttoriale 18 novembre 2010, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Fiduciaria Family Office S.r.l.», con sede legale in Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 11052671002, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

10A14583
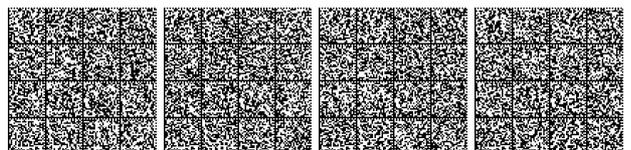
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 6 ottobre 2010, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. recante: «Modalità di attuazione dell'arresto definitivo delle unità operanti nell'accordo UE - Mauritania.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 18 dicembre 2010).

La data del decreto citato in epigrafe, riportata nel Sommario e alla pagina 42, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi così corretta: «*6 agosto 2010*».

10A15299

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 18, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 295 del 18 dicembre 2010).

Nel titolo del testo coordinato citato in epigrafe, riportato nel Sommario alla pagina III, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. *18*, coordinato con la legge…», leggasi: «Testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. *187*, coordinato con la legge…».

10A15356

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-297) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
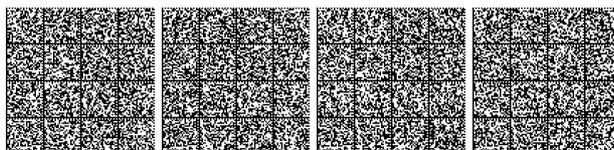
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00